

## REGOLAMENTO (CE) N. 84/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2009

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2003 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce, all'articolo 8, i termini di rilascio per i titoli di esportazione. In proposito prevede che il termine normale di rilascio del titolo applicabile ai prodotti esportati per i quali è stata fissata una restituzione, anche a zero, sia il terzo giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda. Tuttavia tale termine può risultare troppo lungo nei casi in cui l'esportazione dei prodotti debba essere effettuata immediatamente. Risulta quindi opportuno, qualora gli operatori si trovino in tale situazione, consentire a chi ne fa richiesta di ottenere rapidamente un titolo di esportazione e che quest'ultimo sia rilasciato il giorno della presentazione della domanda al fine di semplificare le formalità amministrative.
- (2) Tuttavia occorre evitare che la riduzione del termine di rilascio del titolo abbia l'effetto di conferire agli operatori interessati un vantaggio rispetto agli altri operatori, in particolare qualora dovesse essere fissata una tassa all'esportazione nei tre giorni che seguono la presentazione della domanda. A tal fine è necessario prevedere che in simili circostanze il rilascio del titolo di esportazione il giorno della presentazione della domanda non possa dar diritto al versamento di una restituzione e che, qualora dovesse essere fissata una tassa prima dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, detta tassa sarebbe applicabile ai prodotti in questione.
- (3) In tale contesto, è altresì opportuno precisare il periodo di validità di questo tipo di titolo, nonché l'importo richiesto a titolo di garanzia.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1342/2003.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1342/2003 è così modificato:

1) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II, parte II, punto A, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli di esportazione scade il sessantesimo giorno successivo al giorno del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del citato regolamento, qualora non sia stata stabilita una restituzione, con o senza fissazione anticipata, o qualora tali prodotti siano esportati senza restituzione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.»;

2) all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In deroga al paragrafo 1, i titoli di esportazione per i prodotti per cui è stata fissata una restituzione sono rilasciati su richiesta di un operatore il giorno della presentazione della domanda, purché la domanda precisi che il titolo è rilasciato senza restituzione e che, qualora una tassa all'esportazione sia applicabile al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, tale tassa si applica ai prodotti in questione. Sulla domanda e sul titolo di esportazione rilasciato figura in questo caso, nella casella 20, una delle menzioni riportate all'allegato I bis.»;

3) all'articolo 12, lettera c), è inserito il seguente punto:

«iii) 3 EUR per tonnellata per i prodotti ai quali si applica l'articolo 8, paragrafo 3.»;

